

**Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento**

**Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (SI/NO(PARZIALMENTE))	VALUTAZIONI
<b>Rispondenti</b>	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ASSIFACT</b> (Associazione Italiana per il factoring)</li> <li>▪ <b>CARTALIS IMEL S.p.A.</b></li> </ul>		
<b>Determinazione delle sofferenze nel factoring</b>	<p>L'ASSIFACT ha chiesto chiarimenti in merito al paragrafo 7 "Qualità del credito" delle Avvertenze Generali, che relativamente alle sofferenze è stato così modificato:</p> <p><i>"Nelle operazioni di factoring va segnalato a sofferenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il corrispettivo delle operazioni "pro soluto", in caso di insolvenza del debitore ceduto;</i></li> <li>- <i>l'anticipo delle operazioni "pro solvendo" in caso di insolvenza del cedente."</i></li> </ul> <p>L'ASSIFACT segnala che l'insolvenza del cedente, nel caso di un'operazione di factoring, non può prescindere dal tener conto della trilateralità del rapporto e pertanto dell'adempimento da parte del debitore ceduto. Nella sostanza, il soggetto cedente non può essere considerato insolvente (e di fatto, nella prassi corrente del settore, non lo è) qualora il debitore ceduto effettui correttamente i pagamenti dovuti al factor. Si ritiene pertanto che tale logica comporti l'assenza delle condizioni soggettive d'insolvenza necessarie per l'imputazione a sofferenza dell'esposizione, nell'ambito dell'operazione di factoring pro solvendo, nei casi in cui all'insolvenza del cedente non si accompagni l'inadempienza da parte del debitore ceduto.</p>	NO	Come già precisato nel resoconto della consultazione sulle "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: adozione del limite di 90 giorni in luogo di quello di 180 giorni", si ribadisce che la proposta di modifica del trattamento delle operazioni pro-solvendo allinea la classificazione delle operazioni di factoring deteriorate ai criteri utilizzati per la valutazione della qualità creditizia della generalità delle operazioni di impiego. Da un punto di vista applicativo, si fa presente comunque che nelle operazioni di factoring pro-solvendo nella valutazione della solvibilità del cedente si terrà conto dell'andamento dei pagamenti relativi ai crediti

			ceduti. La capacità del cedente di adempiere le proprie obbligazioni, infatti, dipende in primo luogo dal buon esito dei crediti ceduti.
<b>Esposizioni scadute non deteriorate</b>	<p>L'ASSIFACT ha chiesto chiarimenti sulle segnalazioni delle esposizioni scadute non deteriorate.</p> <p>Alcune voci contenute nella Sottosezione 8 – “Qualità e flussi” (es. voce 52360 e seguenti) continuano a presentare la sottovoce “Esposizioni scadute non deteriorate”, prevedendo peraltro, nella versione in consultazione, l'introduzione della ripartizione per durata dello scaduto. L'ASSIFACT, in linea con l'attuale orientamento interpretativo e segnaletico, ritiene che tale voce vada valorizzata con le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che, in virtù della deroga in essere che eleva i giorni necessari per il conteggio a 180, non sono considerate scadute. Da ciò consegue che a seguito della scadenza della relativa deroga, prevista per il 31 dicembre 2011, tale voce non andrà più valorizzata essendo venuto meno l'oggetto della rilevazione.</p> <p>L'ASSIFACT ha segnalato che nel caso del factoring la terminologia “soggetto debitore” in considerazione dell'esistenza di più controparti (cedente e debitore ceduto) può generare confusione in merito al reale soggetto secondo cui ripartire le esposizioni. In linea di principio, si ritiene comunque che per “soggetto debitore” si intenda il soggetto a cui è imputata l'esposizione.</p>	<p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Le Avvertenze Generali della Circolare sono state modificate per chiarire meglio il contenuto delle esposizioni scadute non deteriorate, che ricomprendono sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che, ai sensi delle vigenti regole prudenziali, non rientrano tra quelle deteriorate sia le esposizioni scadute da meno di 90 giorni.</p> <p>Come precisato nelle avvertenze generali, nelle operazioni di factoring il “soggetto debitore” è il cedente nelle operazioni pro-solvendo e il debitore ceduto in quelle pro-soluto.</p>
<b>Variazione in aumento delle attività deteriorate: escussione di garanzie</b>	<p>L'ASSIFACT ha chiesto chiarimenti in merito alla dinamica delle attività deteriorate.</p> <p>In particolare è stato osservato che in alcune voci contenute nella Sottosezione 8 – “Qualità e flussi” e relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde deteriorate (es. voce 52363 e seguenti), sono state introdotte alcune sottovoci nelle variazioni in aumento relative all'escussione di garanzie. Si ritiene che tale sottovoce debba riportare esclusivamente le escussioni di garanzie rilasciate</p>	<p>SI</p>	<p>Si conferma l'interpretazione fornita da ASSIFACT.</p>

	dal factor.		
<b>Decorrenza dell'aggiornamento</b>	La CARTALIS IMEL S.p.A. ha chiesto che l'entrata in vigore dell'aggiornamento non decorra prima di tre mesi dalla pubblicazione dell'aggiornamento per poter adeguare le necessarie procedure informatiche.	SI	L'aggiornamento della Circolare entrerà in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2012, con alcune modifiche relative a dati di flusso slittate al 1° gennaio 2013.
<b>Operazioni di pagamento per il tramite di servizi telematici</b>	La CARTALIS IMEL S.p.A ha chiesto di precisare se formino oggetto di segnalazione da parte degli IMEL anche i servizi telematici prestati alla clientela in relazione ad operazioni di pagamento (Voci 58607 e 58610)	SI	Nella Circolare viene precisato che tali voci vanno prodotte in relazione a operazioni effettuate su strumenti di pagamento diversi dalla moneta elettronica.